



COMUNE DI BUSSERO

Città Metropolitana di Milano

e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it

AVVISO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE TASI

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) e una delle sue componenti è costituita dalla **TASI** il tributo sui servizi indivisibili destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

I soggetti passivi, oltre ad effettuare il pagamento per l'anno 2014, devono presentare la **dichiarazione** entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione delle tipologie di immobili assoggettabili al tributo (*vedi deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13/05/2014*).

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

I contribuenti rientranti nelle **assimilazioni** sotto descritte devono presentare apposita certificazione su modello messo a disposizione dal comune, **entro il 31 dicembre dell'anno in cui è sorto il diritto**. La certificazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati. In caso di mancata presentazione della certificazione nel termine sopra indicato il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento del tributo come *"immobile diverso dall'abitazione principale"*.

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare (ad esclusione di quelle classificate in categoria catastale A/1 - A/8 e A/9):

*a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.*

L'unità abitativa di riferimento è quella dove l'anziano o il disabile aveva la residenza prima di entrare in istituto;

*b) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (**genitori – figli**) che la utilizzano come abitazione principale. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. L'assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita (abitazione e pertinenza) risultante in catasto **non eccedente il valore di euro 500**. La quota di rendita va intesa a prescindere dall'eventuale quota di possesso dell'immobile (es.: un immobile, con rendita pari o superiore a 501, non viene assimilato, qualunque sia il numero dei proprietari dello stesso)In caso di più unità immobiliari concesse in comodato, la predetta assimilazione deve essere applicata ad una sola unità immobiliare. ...*

Per ulteriori informazioni è possibile visionare il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale parte III° – tributo sui servizi indivisibili – TASI.